



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2185 del 29 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof.ssa M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi - Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. M. Rispoli Farina

nella seduta del 18 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 2964, esaminata la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Parte Ricorrente lamenta un pregiudizio per la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza da parte dell'Intermediario con riferimento alla mancanza di adeguate informazioni sulla natura e sui rischi connessi ai titoli azionari e obbligazionari sottoscritti, emessi dal medesimo Intermediario, per un valore complessivo pari a € 20.000,00. Lamenta, altresì, la non adeguatezza degli investimenti per cui è causa rispetto al suo profilo. A supporto delle contestazioni mosse, la Ricorrente fa

presente, tra l'altro, di essere stata indotta alla sottoscrizione di tali titoli dallo stesso Intermediario, che avrebbe *“artatamente modificato il questionario MiFID in maniera tale da consentire la vendita”*; questionario, aggiunge, da lei sottoscritto *“senza leggere preventivamente in quanto esplicitato in altra maniera a voce”*. Contesta, in particolare, le informazioni contenute nel questionario MiFID laddove si fa riferimento alla sua competenza ed esperienza in materia finanziaria, che si fa scaturire dagli studi espletati e dalla professione svolta, oltre che agli obiettivi di investimento, non rispondenti alle sue reali esigenze di sicurezza, conservazione e liquidabilità immediata del capitale; come, peraltro, emergeva sia dal questionario MiFID del 2010, sia dal precedente investimento in un deposito vincolato *“time deposit”*, il cui ricavato *“è stato interamente reinvestito, in spregio ad ogni buon senso, nelle operazioni oggetto della controversia”*. Ciò rappresentato, la Ricorrente conclusivamente chiede *“la refusione del conto al saldo della data del 12/12/2014 pari ad euro 20.179,33 con chiusura immediata di tutte le operazioni finanziarie in essere, senza addebito alcuno di qualsiasi natura in ordine alle operazioni contestate (spese, bolli, imposte, etc...)”*; cifra che *“si ricava dal saldo finale dell'estratto conto al 31/12/2014 sommando le operazioni in dare successive al rimborso dell'operazione Time Deposit di euro 20.000,00 (saldo finale al 31/12/2014 pari ad euro 6.008,98, sottoscrizioni di titoli pari ad euro 8.368,25 e 5.610,00, spese di euro 20,10 per imposta di bollo su prodotti finanziari, euro 20,00 per polizza assicurativa, euro 2,00 per competenze - liquidazione, euro 150,00 per prelievo)”*.

2. L'Intermediario, nelle proprie deduzioni, respinge ogni addebito, in quanto il set informativo e documentale messo a disposizione e sottoscritto, al tempo, dalla cliente odierna Ricorrente è da ritenersi conforme alla normativa di riferimento, avendo la stessa sottoscritto la scheda di adesione all'aumento di capitale deliberato nel 2014 e, nell'occasione, dichiarato di essere a conoscenza del fatto che *“copie del Prospetto e del Regolamento del Prestito sono messe a disposizione gratuitamente presso la sede e le filiali dell'Emittente, nonché sul sito [dell'emittente]”*, nonché *“di aver esaminato, in particolare, i rischi tipici relativi*

all'emittente e al settore nel quale questi opera nonché relativi all'investimento nelle azioni e nelle Obbligazioni, al fine di poter effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, di aver ricevuto, preso visione in ogni sua parte, letto e compreso le schede prodotto, in tempo utile prima della sottoscrizione degli strumenti finanziari ivi descritti; di aver preso conoscenza e di accettare senza riserva i termini e le condizioni dell'offerta illustrate nel prospetto; di essere a conoscenza del conflitto di interessi che aveva [l'emittente] nell'operazione, essendo la stessa sia emittente che offerente delle azioni e che per la gestione di tale conflitto, l'emittente ha posto in essere le misure elencate nell'apposito documento (sintesi della politica dei conflitti di interesse) disponibile anche sul sito [dell'emittente]". Inoltre, l'Intermediario dichiara di ritenere di aver "perfettamente adempiuto" ai propri obblighi informativi, nei termini testè richiamati, dato che "l'informativa predisposta e contenuta nel prospetto informativo è certamente l'informativa più dettagliata, completa ed esaustiva che si possa fornire a ciascun singolo investitore rispetto agli strumenti finanziari". La Banca aggiunge che "i questionari di profilatura sottoscritti rispettavano in pieno le norme vigenti, ratione temporis applicabili" e che, piuttosto, sarebbe stato onere della Ricorrente comunicare eventuali variazioni sopravvenute del proprio profilo di rischio. Peraltro, al momento della loro sottoscrizione, i titoli avevano "un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell'ordine di cessione", assumendo un rischio di liquidità più elevato solo dal 2015 in avanti, come testimoniato dai tempi di evasione degli ordini di cessione degli azionisti, via via dilatatisi. A sostegno di quanto sopra, l'Intermediario produce una tabella riepilogativa di tutte le aste tenutesi dalla data di riapertura del mercato successivamente all'esecuzione dell'operazione di aumento di capitale 2014 (08/05/2015) sino alla chiusura del mercato interno (28/02/2017). L'Intermediario conclude formulando domanda di rigetto del ricorso.

3. Parte Ricorrente, in replica, reitera nella sostanza quanto già argomentato e dedotto, ribadendo la propria domanda.

4. L'Intermediario ha prodotto repliche finali essenzialmente per evidenziare che le argomentazioni ulteriori di Parte Ricorrente richiamano sostanzialmente quanto già rappresentato e dedotto nel ricorso introduttivo, per il che vale quanto già esposto in sede di prime deduzioni.

DIRITTO

I. Stanti le evidenze disponibili in atti, questo Collegio ritiene il ricorso fondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Con riferimento alla tipologia di servizio d'investimento erogato, l'avvenuta prestazione del servizio di consulenza risulta comprovata dall'espresso riferimento ad esso nelle contabili relative alla sottoscrizione dei titoli azionari, in adesione agli aumenti di capitale in data 04/12/2014 e 15/06/2015. Seppure la contabile datata 17/06/2015 non faccia espressa menzione della prestazione di tale servizio, la contiguità temporale con la precedente operazione consente di affermare che anche tale operazione sia stata posta in essere a seguito della consulenza prestata solo due giorni prima.

Con riferimento, poi, al questionario di profilatura e alla valutazione di adeguatezza, l'Intermediario afferma di ritenere di aver correttamente svolto tali attività e di essere pervenuto a corrette valutazioni, anche avuto riguardo al fatto che i titoli di che trattasi sarebbero stati, al tempo, a rischio "*basso*". Ebbene, il Collegio ha già avuto modo di ritenere non correttamente svolta l'attività di profilatura, e comunque non attendibile il profilo dell'investitore, nei casi in cui è stato ravvisato un contrasto tra le risultanze del questionario e taluni elementi obiettivi riguardanti il cliente, noti all'intermediario o che comunque quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto conoscere; tra questi, l'effettiva conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, desumibile dall'operatività pregressa dell'investitore come risultante dagli estratti conto (v., in tal senso, decisione n. 630 del 13 luglio 2018), ovvero l'età anagrafica del ricorrente, la professione esercitata ed il titolo di studio conseguito. Ebbene, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non

emerge alcun elemento che conforti l'asserzione del resistente circa l'adeguatezza di tali investimenti rispetto al suo profilo.

Quanto al profilo di rischio (“basso”), associato ai titoli in questione, questo Collegio ha in numerosi precedenti avuto modo di esprimersi criticamente, rilevando che una tale valutazione *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie”* (decisione n. 127 del 29 novembre 2017 e numerose altre di identico tenore).

Inoltre, il portafoglio della Ricorrente risulta essere stato integralmente composto da strumenti finanziari emessi dall'Intermediario convenuto, con un più che evidente eccesso di concentrazione, il che consente di richiamare anche in questa sede quanto questo Collegio ha già avuto modo di osservare in casi analoghi: *“A prescindere dalla qualificazione del servizio prestato, un inadempimento di... emerge, in termini generali, con riguardo a tutte le operazioni complessivamente considerate, dalla concentrazione degli investimenti del Ricorrente in titoli azionari dello stesso Intermediario e dalla mancata diversificazione del portafoglio titoli, che costituiscono indice sintomatico di una strategia d'investimento “suggerita” dall'Intermediario per favorire il collocamento di strumenti da esso stesso emessi, in evidente contrasto con l'interesse del cliente. Nel contempo è evidente che l'Intermediario, per adempiere al meglio il proprio incarico, avrebbe dovuto diligentemente valutare l'adeguatezza non solo delle singole operazioni, ma anche dell'investimento complessivamente effettuato dal Ricorrente”* (Decisione n. 262 del 9 febbraio 2018). Peraltro, non può essere sottaciuto neanche che agli non risulta documentazione relativa allo svolgimento di alcuna verifica di adeguatezza/appropriatezza da parte dell'Intermediario, il che non consente neanche di valutare le relative, eventuali valutazioni svolte.

Accertata è da ritenersi, altresì, la contestata violazione degli obblighi di trasparenza e informazione con riguardo alle caratteristiche dei titoli, con riferimento alla loro natura illiquida. L'Intermediario ha affermato di ritenere di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi per aver fornito alla cliente un *set* informativo e documentale asseritamente conforme alla normativa di riferimento, ma in presenza di analoghe difese e risultanze istruttorie, questo Collegio ha già avuto modo di precisare che la messa a disposizione o la dichiarazione del cliente di aver preso visione della documentazione di rito, non esauriscono l'intera gamma degli obblighi informativi posti in capo ad un intermediario (v., tra le altre, Decisione n. 147 del 14 dicembre 2017, Decisione n. 111 del 16 novembre 2017; Decisione n. 34 del 3 agosto 2017). Parimenti accertata è la doglianza relativa alla mancata messa a disposizione della cliente del set informativo specifico e rafforzato previsto dalla comunicazione Consob del 2 marzo 2009 in materia di strumenti finanziari illiquidi, rimasta inosservata.

Alla luce di tutto quanto sopra devono, pertanto, ritenersi accertate le fattispecie violative addebitate al resistente, con conseguente accoglimento della richiesta risarcitoria formulata dalla Ricorrente con riferimento ai titoli azionari, per un importo complessivo pari a € 11.357,55, da cui occorre detrarre il valore delle azioni inserite nel *dossier* titoli della Ricorrente come rilevato sul mercato HI MTF (€ 2,38 x 1.366 azioni) all'atto dell'assunzione della presente decisione, per un importo pari a € 3.251,08. In conclusione, questo Collegio riconosce a favore della Ricorrente l'importo complessivo di € 8.106,47, che deve essere rivalutata fino alla data della presente decisione (per € 274,98) e maggiorata degli interessi legali sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente la somma di € 8.381,45, comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data della

presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi